



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
emettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 193/03 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

*Handwritten signature*

Composta da:

CARLO ZAZA - Presidente -  
ENRICO VITTORIO STANISLAO - Relatore -  
SCARLINI  
ANGELO CAPUTO  
PAOLA BORRELLI  
GIOVANNI FRANCOLINI

Sent. n. sez. 260/2021  
CC - 10/02/2021  
R.G.N. 38352/2020

ha pronunciato la seguente

09819-21

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 28/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;  
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto l'annullamento del  
provvedimento impugnato.

*Handwritten mark*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2020, il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Paola aveva applicato a (omissis) la misura prevista dall'art. 282 ter cod. proc. pen., del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese (omissis) e dai suoi genitori, che gestivano, nei pressi della sua abitazione, una pizzeria, per il delitto dal prevenuto consumato a loro danno, di atti persecutori.

1.1. Il Tribunale, in risposta ai dedotti motivi di riesame, ricordava le numerose occasioni in cui l'indagato, nel ristretto lasso di tempo fra il 20 luglio ed il 25 agosto, aveva molestato le persone offese, circostanze acclamate da dichiarazioni di plurimi testimoni e dalle fotografie prodotte agli atti e che giustificavano, anche, la misura cautelare adottata.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con l'unico motivo, la violazione di legge.

Le condotte vessatorie illustrate in imputazione non erano state attribuite con certezza al prevenuto, non avendo, i testimoni, visto chi aveva lanciato gli oggetti indicati nei dintorni del locale gestito dalle persone offese, così che i residui comportamenti non potevano avere concretato, da soli, il contestato delitto.

Si era poi prescritto al ricorrente un divieto di avvicinamento ad distanza minore di 100 metri dalla abitazione e dall'esercizio commerciale delle persone offese, quando l'abitazione stessa e l'attività commerciale dell'indagato erano poste a distanza minore.

Tanto da costringere il prevenuto a chiudere la propria attività per non violare le prescrizioni impostegli.

Non si era poi sufficientemente motivata la configurabilità del delitto, considerando la sporadicità delle condotte.

Si era poi determinata una insanabile nullità della fase del riesame posto che, fissata l'udienza di discussione al 27 ottobre 2020, la stessa era stata rinviata al giorno successivo, senza che ne fosse stata data comunicazione al difensore.

Si era così determinata anche la perdita di efficacia della misura.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Ferdinando Lignola, ha chiesto l'annullamento senza rinvio



del provvedimento impugnato, ritenendo fondato il motivo speso sulla mancata rituale comunicazione del rinvio dell'udienza di discussione davanti al Tribunale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato nei limiti che si preciseranno.

1. E' innanzitutto manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata comunicazione del rinvio dell'udienza, in camera di consiglio, celebrata dal Tribunale per la discussione della richiesta di riesame della misura coercitiva prevista dall'art. 282 ter cod. proc. pen..


Dagli atti, infatti, emerge che:

- l'avviso dato alla parte era per l'udienza del 27 ottobre 2020;
- l'udienza si era effettivamente tenuta in tale giorno, senza alcun rinvio, e il collegio si era riservato di decidere;
- la decisione recava la data del 28 ottobre 2020, quando il collegio, aveva, evidentemente, sciolto la riserva, entro il termine, peraltro, di dieci giorni dall'invio degli atti da parte della Procura della Repubblica (pervenuti al Tribunale il 19 ottobre 2020).

2. Le censure spese sulla gravità del quadro indiziario sono inammissibili considerando che il Tribunale aveva dato adeguato conto degli elementi sui quali aveva fondato il proprio giudizio sul punto: i convergenti apporti dichiarativi raccolti ed il riscontro rappresentato dalle riproduzioni fotografiche prodotte.

E deve anche ricordarsi che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e, quindi, il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

3. Il ricorso, invece, merita accoglimento nella parte in cui si duole della mancata risposta del Tribunale alle conseguenze che la scelta della misura ha determinato sulla vita personale e lavorativa del prevenuto.



Si deve, innanzitutto, ricordare che, proprio in tema di applicazione della misura prevista dall'art. 282 ter cod. proc. pen., il comma 4 del medesimo preveda come "quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 (in relazione ai quali è stato disposto il divieto di avvicinamento) sia necessaria (per il sottoposto alla misura) per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni".

Nel caso di specie, nonostante il ricorrente avesse, puntualmente, prospettato, nella richiesta di riesame, l'indicata evenienza (avendo osservato, alle pagine 5 e 6, come sia la propria abitazione sia la sede della propria attività lavorativa si trovassero all'interno della zona interdetti dalla misura), il Tribunale, sul punto, non aveva speso argomentazione alcuna.

Ne deriva, pertanto, per tale ragione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame sul punto al medesimo Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, in diversa composizione.

**P.Q.M.**

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame.

Così deciso, in Roma il 10 gennaio 2021.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente

Carlo Zaza

